

Le principali novità del quadro sanzionatorio previste dalla riforma del Codice della strada

La [legge 25 novembre 2024, n. 177](#)¹, entrata in vigore lo scorso 14 dicembre 2024, ha disposto una serie di modifiche al Codice della strada volte ad innovare il comportamento alla guida.

Le nuove norme, che hanno introdotto cambiamenti significativi per migliorare la sicurezza della circolazione, ridurre i rischi di incidente ed incentivare comportamenti responsabili nei conducenti di veicoli, prevedono le seguenti novità nel quadro sanzionatorio vigente:

- nuove tipologie di sanzioni, quali ad esempio la prescrizione di un obbligo di guida con tasso alcolemico zero/installazione di un dispositivo di controllo (*alcolock*) o la sospensione breve della patente, che opera in via automatica in caso di determinati comportamenti, tra cui la guida con il cellulare;
- nuove sanzioni amministrative pecuniarie, come quelle previste in relazione alle zone a traffico limitato in aree protette dall'Unesco;
- inasprimento di sanzioni già previste, pecuniarie o accessorie, tra cui quelle stabilite per la violazione dei limiti massimi di velocità all'interno dei centri abitati o per le violazioni relative agli spazi riservati di sosta e fermata per i veicoli al servizio di persone invalide;
- sanzionamento di nuovi casi, come la circolazione con un veicolo a rischio, cioè con un veicolo inserito nell'elenco delle campagne di richiamo da parte dei costruttori;
- attenuazione delle sanzioni previste in caso di violazioni reiterate, come nei casi di accertamento di più violazioni nell'arco di un'ora, per le quali non si avrà più il cumulo materiale delle sanzioni, oppure l'applicazione di una sola sanzione per ciascun giorno in caso di violazioni plurime nella medesima area interessata dalla limitazione o divieto.

Sono di seguito descritte le principali disposizioni della legge n. 177/2024 rientranti nell'ambito delle casistiche sanzionatorie sopra citate, in materia di: guida sotto l'influenza dell'alcool, guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, eccesso di velocità, sospensione breve della patente, uso del cellulare durante la guida, divieto di sosta e fermata, circolazione contromano, circolazione con un veicolo a rischio, zone a traffico limitato in aree protette dall'Unesco, accertamento di violazioni con dispositivi di controllo automatico, maggiorazione delle sanzioni, monopattini elettrici e abbandono di animali.

Le novità introdotte dal provvedimento sono presentate anche in forma sintetica in una tabella di riepilogo in calce al documento.

¹ Legge 25 novembre 2024, n. 177 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" ([link](#) Normattiva).

Guida sotto l'influenza dell'alcool

Prima dell'introduzione della legge n. 177/2024, le sanzioni in caso di guida in stato di ebbrezza - [articolo 186](#) del Codice della strada - erano già strutturate su base graduata in relazione al tasso alcolemico, come segue: sanzione amministrativa da 543 a 2.170 euro in caso di tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l; ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a sei mesi in caso di tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l; ammenda da 1.500 a 6.000 euro e arresto da sei mesi a un anno, con sospensione della patente fino a due anni e confisca del veicolo, in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

La novità operata dalla riforma² riguarda il conducente condannato per guida con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro, prevedendo l'apposizione sulla patente - per un periodo di tempo sino a 3 anni - dei cd. codici unionali³ prescrittivi l'assunzione di zero alcool, nei casi più gravi, l'installazione del dispositivo *alcolock*, che impedisce l'avvio del veicolo in caso di presenza di un tasso alcolemico positivo da parte del conducente. Il prefetto dispone poi la revisione della patente di guida e provvede ai conseguenti adempimenti.

Le sanzioni già previste - ovvero l'ammenda, l'arresto e la sospensione della patente, applicate a seconda del tasso alcolemico riscontrato in fase di controllo - sono inoltre aumentate di un terzo se la violazione è commessa da chi ha già l'indicazione dei citati codici sulla patente e sono raddoppiate in caso di manomissione, alterazione o rimozione del dispositivo alcolock⁴.

~~L'efficacia delle nuove disposizioni relative all'alcolock è subordinata all'adozione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ancora emanato con il quale saranno determinate le caratteristiche, le modalità di installazione e le officine che potranno installare il dispositivo stesso.~~

Il decreto 2 luglio 2025 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 171 del 25 luglio 2025⁵, disciplina le caratteristiche del dispositivo alcolock, le relative modalità di installazione da parte delle officine nonché la verifica del suo corretto funzionamento.

Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti

La legge n. 177/2024 prevede la riformulazione del fatto-reato, per cui è punita la condotta del solo mettersi alla guida dopo aver assunto sostanze vietate, a prescindere dalla verifica se il conducente sia in stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione della sostanza ([articolo 187](#) del Codice della strada).

Prima della riforma veniva punito chiunque guidasse in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope; oggi invece viene sanzionato chiunque guidi dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Da ciò deriva che non è più necessario che il conducente si trovi in uno stato di alterazione psicofisica ma è sufficiente l'accertamento dell'assunzione di dette sostanze.

² Nuovo comma 9-ter dell'articolo 186 Cds.

³ Si tratta dei codici unionali previsti dall'Allegato I della direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida - n. 68 "LIMITAZIONE DELL'USO - Niente alcool" e n. 69 "LIMITAZIONE DELL'USO - Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436".

⁴ Nuovo comma 9-quater dell'articolo 186 Cds.

⁵ www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/07/25/25A04137/sg.

Le novità riguardano anche il conducente non titolare di patente in caso di guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o di rifiuto a sottoporsi ai controlli: se si tratta di un minore di 21 anni non potrà conseguire la patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata all'estero, prima del compimento del ventiquattresimo anno di età⁶; se lo stesso conducente ha più di 21 anni, in luogo della sospensione cautelare della patente si applica, in attesa della definizione del giudizio sulla responsabilità penale del soggetto interessato, il divieto di conseguire la patente per un tempo da 1 a 2 anni⁷.

Se il conducente dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate e la patente di guida è sempre revocata.

Eccesso di velocità

Per l'eccesso di velocità la riforma operata dalla legge n. 177/2024 prevede quanto segue in relazione al quadro sanzionatorio ([articolo 142](#) del Codice della strada):

- nessuna modifica in caso di superamento fino a 10 km/h del limite massimo di velocità (ossia sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 42 a 173 euro);
- in caso di superamento di oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h del limite massimo di velocità, è prevista la medesima sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 173 a 694 euro ma la decurtazione di punti patente aumenta da 3 a 5 punti se la violazione avviene nei centri abitati. Una rilevante novità riguarda il caso in cui la violazione è commessa all'interno del centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno: in questo caso si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 220 a 880 euro e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni;
- in caso di superamento di oltre 40 km/h ma non oltre 60 km/h del limite massimo di velocità, le sanzioni restano invariate (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 543 a 2.170 euro, decurtazione di 6 punti dalla patente e sospensione della patente da 1 a 3 mesi); le stesse si estendono anche ai neopatentati (primi 3 anni di patente) per infrazioni fuori dai centri abitati;
- nessuna modifica in caso di superamento di oltre 60 km/h rispetto al limite massimo di velocità, ossia la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 845 a 3.382 euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

Sospensione della patente in relazione al punteggio

La legge n. 177/2024 interviene sul sistema della patente a punti⁸ prevedendo con il nuovo [articolo 218-ter](#) del Codice della strada che il conducente, la cui patente risulti avere un punteggio inferiore a 20, sia sanzionato con la sospensione breve della patente qualora commetta determinate infrazioni (puntualmente indicate).

Tra le violazioni di norme di comportamento interessate dalla sospensione breve figurano:

⁶ Nuovo comma 6-bis dell'articolo 187 Cds.

⁷ Nuovo comma 6-ter dell'articolo 187 Cds.

⁸ Con il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, è stato introdotto l'art. 126-bis del Codice della strada riguardante la cd. patente a punti. Ogni automobilista parte da un punteggio iniziale di 20 punti che verranno decurtati, in caso di violazioni elencate in un'apposita tabella (allegato art.126 bis. Tabella punti) in base alla gravità dell'infrazione commessa, o aumentati, due alla volta ogni due anni fino a un massimo di 30, qualora non si commettano violazioni al Codice.

uso di smartphone o di altri dispositivi simili durante la guida; circolazione contromano; mancata precedenza; sorpasso a destra dove non è consentito; inversione del senso di marcia in prossimità di incroci, curve o dossi; mancato uso delle cinture di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per bambini o del dispositivo di allarme anti-abbandono; mancata precedenza ai pedoni e in generale mancato arresto in caso di attraversamento di pedoni con disabilità visiva o motoria.

La sospensione breve della patente, che si applica solo nei confronti dei conducenti "identificati" nel momento in cui sono state commesse le violazioni⁹, è di sette giorni se il punteggio è inferiore a 20, ma pari almeno a 10 punti, e di quindici giorni se il punteggio è inferiore a 10. La durata della sospensione è raddoppiata nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente stradale.

La sospensione breve non richiede un provvedimento formale da parte della prefettura e il periodo di sospensione decorre dal giorno del ritiro della patente, mentre la sospensione ordinaria, disciplinata dall'articolo 218 del Codice della strada ("*Sanzione accessoria della sospensione della patente*"), è subordinata all'adozione di un provvedimento di sospensione da parte del prefetto.

Uso del cellulare durante la guida

La legge n.177/2024 inasprisce le sanzioni previste per l'uso del cellulare alla guida e anche degli altri dispositivi elettronici quali tablet, notebook, computer portatili e lettori multimediali, che comportano una distrazione, anche momentanea, del controllo del veicolo ([articolo 173](#) del Codice della strada).

Prima della legge n. 177/2024 era già prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 165 a 660 euro, a cui si aggiungeva la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi in caso di recidiva nel corso del biennio.

Oggi, all'accertamento della prima violazione, consegue sia l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria elevata nei valori limite (che variano da 250 a 1.000 euro) sia la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi. Nel caso di recidiva nel biennio, sono previsti l'aumento della sanzione pecuniaria (che varia da 350 a 1.400 euro) e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Si modifica anche la tabella dei punteggi della patente, inasprendo la decurtazione dei punti in caso di recidiva nel corso di un biennio fino a 10 punti in meno. Rimane invece la medesima decurtazione di 5 punti per l'accertamento della prima violazione nell'uso durante la marcia di smartphone e dispositivi analoghi.

Divieto di sosta e di fermata

La legge n. 177/2024 ha aumentato le sanzioni pecuniarie e accessorie previste per le violazioni relative alla sosta negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide, nonché in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli ([articolo 158](#) del Codice della strada).

⁹ Se queste ultime sono commesse più volte dallo stesso soggetto nel corso di un biennio, la sospensione breve della patente si applica solo se per esse non è già prevista la sospensione della patente ordinaria.

Le sanzioni per chi occupa abusivamente i parcheggi riservati (oltre che gli scivoli dei marciapiedi, le rampe e i corridoi di transito) sono così incrementate: per le violazioni da parte di ciclomotori e motoveicoli, le sanzioni vanno da 165 a 660 euro; per le violazioni da parte dei restanti veicoli, tra cui le automobili, le sanzioni vanno da 330 a 990 euro.

Anche per altri comportamenti scorretti, come la violazione del divieto di sosta e di fermata sulle intersezioni o negli spazi riservati agli autobus e a tutti i mezzi di trasporto pubblico locale, le sanzioni aumentano fino a 87-328 euro per i ciclomotori e i motoveicoli e a 165-660 euro per tutti gli altri veicoli.

Circolazione contromano

La novella all'[articolo 143](#) del Codice della strada prevede che è sempre disposta la confisca del veicolo qualora dalla circolazione contromano di un veicolo derivi un incidente con morte o lesioni personali gravi o gravissime.

Circolazione con un veicolo a rischio

Chi circola con un veicolo inserito nell'elenco telematico istituito presso la Motorizzazione civile ai sensi del nuovo [articolo 80-bis](#) del Codice della strada - riguardante le campagne di richiamo da parte dei costruttori dei veicoli in relazione ai veicoli per i quali sia stata valutata la presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone - è soggetto alle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni sulla revisione dei veicoli¹⁰.

Zone a traffico limitato (UNESCO)

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali, per quanto di competenza, possono istituire zone a traffico limitato territoriali, per periodi non superiori a cinque mesi all'anno, per straordinarie e motivate esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall'UNESCO (nuovo comma 1-*sexties* dell'[articolo 6](#) del Codice della strada).

Chi non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione in queste ZTL è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 87 a 344 euro.

Accertamento di violazioni con dispositivi di controllo automatico

Le novità apportate dalla legge n. 177/2024, in relazione all'accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico, riguardano:

- violazioni reiterate: nei casi di accertamento di più violazioni commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella sfera di competenza del medesimo ente nell'arco di un'ora, si applicano le sanzioni amministrative previste per la violazione

¹⁰ L'art. 80 Cds sulla revisione dei veicoli prevede: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 173 a 694 euro, raddoppiabile in caso di plurime omesse revisioni; in caso di circolazione con un veicolo sospeso dalla circolazione, in attesa dell'esito della revisione, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.998 a 7.993 e la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni; la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo si applica in caso di reiterazione delle violazioni.

più grave aumentate di un terzo, se più favorevoli¹¹. Non si avrà dunque il cumulo materiale delle sanzioni;

- violazioni reiterate in aree limitate: in caso di accertamento di violazioni plurime nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana o sul medesimo tratto di strada su cui insiste una stessa limitazione o uno stesso divieto, si applica una sola sanzione per ciascun giorno¹²;
- contestazione immediata: si estende il numero dei casi in cui la contestazione immediata delle violazioni non è necessaria ed è effettuata soltanto la notificazione per estremi¹³.

Maggiorazione delle sanzioni

Con la legge n. 177/2024 si stabilisce che per le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del Codice della strada la maggiorazione non può comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione.

La maggiorazione, prevista dall'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*, prevede ora che la maggiorazione già prevista per tutte le violazioni amministrative di un decimo per ogni semestre di ritardo nel pagamento per le violazioni del Codice della strada non può mai raggiungere una somma superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione.

Monopattini

La legge 25 novembre 2024, n. 177 è intervenuta anche in materia di circolazione dei monopattini elettrici, aggiornando quanto già previsto dall'art. 1, commi 75 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020).

Le due principali novità riguardano l'introduzione del contrassegno identificativo e l'obbligo di assicurazione dei monopattini, la cui disciplina attuativa ~~non è ancora perfezionata~~ è in corso di perfezionamento¹⁴. Tra le altre modifiche figurano l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo per tutti i conducenti (non solo per i maggiorenni come precedentemente previsto), la possibilità di circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h e il divieto di sosta sul marciapiede, salvo che nelle aree riservate individuate con apposita ordinanza del Comune.

In considerazione dei nuovi obblighi, sono state dunque introdotte nuove sanzioni amministrative pecuniarie, tra cui quelle per la circolazione dei monopattini privi del contrassegno o con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto (da 100 a 400 euro), per la produzione o distribuzione abusiva di contrassegni (da 430 a 1.731 euro), per la circolazione in caso di mancata copertura assicurativa (da 100 a 400 euro), per la guida senza casco protettivo (da 50 a 250 euro), per la violazione delle regole di circolazione (da 50 a 250 euro) e per la sosta sul marciapiede (da 41 a 168 euro). In caso di monopattino con potenza superiore a 1 kW si può aggiungere anche la sanzione amministrativa accessoria della confisca del mezzo.

¹¹ Nuovo comma 6-ter dell'art.142 del Codice della strada.

¹² Modifica art.198 del Codice della strada.

¹³ Modifica art. 201, comma 5-ter, del Codice della strada.

¹⁴ Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti con cui vengono disciplinati i contrassegni identificativi, personali e non trasferibili, da installare sui monopattini elettrici è in attesa di essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, come riportato nel comunicato del 3 luglio 2025 del Ministero.

Abbandono di animali

La legge 25 novembre 2024, n. 177 stabilisce che le pene per l'omicidio stradale e per le lesioni personali stradali (artt. 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale) si applicano anche quando questi eventi dipendono dall'abbandono di animali per strada.

Le principali novità del quadro sanzionatorio previste dalla riforma del Codice della strada

Articoli del Codice della strada	Novità introdotte dalla legge n. 177/2024
Art. 6 Circolazione ZTL (UNESCO)	Novità: sanzione amministrativa pecuniaria (da 87 a 344 euro) per chi non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione in tali aree.
Art. 80 Circolazione con un veicolo a rischio	Novità: si applicano le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni sulla revisione dei veicoli per chi circola con un veicolo a rischio, inserito nell'elenco telematico istituito presso la Motorizzazione civile riguardante le campagne di richiamo da parte dei costruttori.
Art. 142 Violazione limiti di velocità	Novità: sanzione amministrativa pecuniaria e sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni in caso di superamento di oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h del limite massimo di velocità all'interno del centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno. Incremento della decurtazione dei punti patente se la violazione avviene nei centri abitati in caso di superamento di oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h del limite massimo di velocità. Estensione delle sanzioni ai neopatentati per infrazioni fuori dai centri abitati in caso superamento di oltre 40 km/h ma non oltre 60 km/h del limite massimo di velocità.
Art. 142, comma 6-ter Limiti di velocità, violazioni reiterate	Novità: nei casi di accertamento di più violazioni commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella sfera di competenza del medesimo ente nell'arco di un'ora, si applicano le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo, se più favorevoli.
Art. 143 Circolazione contromano	Novità: qualora dalla circolazione contromano di un veicolo derivi un incidente con morte o lesioni personali gravi o gravissime, è sempre disposta la confisca del veicolo.
Art. 158 Divieto di fermata e di sosta	Inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni relative agli spazi riservati ai veicoli per persone invalide e per gli spazi riservati agli autobus.
Art. 173 Uso del cellulare durante la guida	Novità: sospensione della patente di guida, da 15 giorni a 2 mesi, fin dalla prima violazione, oltre che decurtazione di 5 punti patente e aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie (250-1.000 euro). In caso di ulteriore violazione nel biennio, si aggiunge una sanzione pecuniaria (350-1.400 euro) oltre che la sospensione della patente e la decurtazione dei punti patente.
Art. 186 Cds Guida sotto l'influenza dell'alcool	Novità: per il conducente condannato per guida con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro, prescrizione zero alcol o, nei casi più gravi, l'installazione del dispositivo alcolock, che impedisce l'avvio del veicolo in caso di presenza di un tasso alcolemico positivo da parte del conducente. Le sanzioni già previste (ammenda, arresto e sospensione della patente, applicate a seconda del tasso alcolemico riscontrato in fase di controllo) sono aumentate di un terzo se la violazione è commessa da chi ha già l'indicazione dei citati codici sulla patente e sono raddoppiate in caso di manomissione, alterazione o rimozione del dispositivo alcolock
Art. 187 Cds Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti	Novità: è sufficiente risultare positivi ai test antidroga per essere sanzionati, senza necessità di dimostrare uno stato di alterazione psico-fisica. La patente viene sospesa immediatamente, con possibilità di revoca per un periodo minimo di tre anni. Novità: divieto di conseguimento della patente in caso di reati commessi da persona non titolare di patente, diversificato anche per i minori di 21 anni. Se il conducente dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate e la patente di guida è sempre revocata.
Art. 198, comma 2-bis Violazioni plurime ZTL, area pedonale o tratto di strada	Novità: in caso di accertamento di violazioni plurime nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana o sul medesimo tratto di strada su cui insiste una stessa limitazione o uno stesso divieto, si applica una sola sanzione per ciascun giorno.
Art. 201, comma 5-ter Notificazione delle violazioni	Novità: si estende il numero dei casi in cui la contestazione immediata delle violazioni non è necessaria ed è effettuata soltanto la notificazione per estremi.

Articoli del Codice della strada	Novità introdotte dalla legge n. 177/2024
Art. 218-ter Sospensione della patente in relazione al punteggio	Novità: <i>sospensione breve della patente (da 7 a 15 giorni in relazione ai punti patente) per il conducente con meno di 20 punti, in caso di determinate infrazioni puntualmente indicate.</i> <i>La durata della sospensione è raddoppiata nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente stradale.</i>

Altre disposizioni	Novità introdotte dalla legge n. 177/2024
Maggiorazione sanzioni (art. 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689)	Novità: <i>per le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del Codice della strada, la maggiorazione non può comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione.</i>
Monopattini (art. 1, commi 75 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)	Novità: <i>sanzioni amministrative pecuniarie per la circolazione dei monopattini privi del contrassegno o con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto (da 100 a 400 euro), per la produzione o distribuzione abusiva di contrassegni (da 430 a 1.731 euro), per la circolazione in caso di mancata copertura assicurativa (da 100 a 400 euro), per la guida senza casco protettivo (da 50 a 250 euro), per la violazione delle regole di circolazione (da 50 a 250 euro), per la sosta sul marciapiede (da 41 a 168 euro).</i> <i>In caso di monopattino con potenza superiore a 1 kW si può aggiungere anche la sanzione amministrativa accessoria della confisca del mezzo.</i>
Abbandono di animali (artt. 589-bis e 590-bis del codice penale)	Novità: <i>le pene per l'omicidio stradale e per le lesioni personali stradali si applicano anche quando questi eventi dipendono dall'abbandono di animali per strada.</i>